



COMUNE DI TRESNURAGHES

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 76 del Reg.
del 19/10//2011
Prot. 5979
del 26/10/2011

OGGETTO : Atto di precetto da parte della Ditta Belloni Giovanni –
Affidamento incarico allo studio legale Avv. Giuseppe Longheu.

L'anno DuemilaUNDICI, il giorno 19 del mese di ottobre, alle ore 12,45, in una sala del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Cinellu	Antonio- Presidente
Crisponi	Maria Pastorella
Delrio	Michele
Ganga	Salvatore
Scanu	A. Giuseppe

Presente	Assente
X	
-	X
X	
X	
-	X

con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Paola Moroni**, con funzioni consultive e referenti e di assistenza e verbalizzazione, ha adottato la seguente deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che, con ordinanza sindacale n° 25 del 29/07/2008 al fine di evitare danni alla salute pubblica e all'ambiente è stato disposto l'immediato intervento dell'autospurgo per lo svuotamento delle vasche, a seguito della fuoriuscita di liquami dalle fosse settiche poste a valle del condominio denominato "Porto Alabe";

DATO ATTO che l'affidamento del servizio, a favore della Ditta Belloni Giovanni è stato disposto con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 53 del 04/09/2008, ma che, a causa dell'urgenza di avviare il servizio stesso, non veniva accertata la regolarità contributiva, mediante la richiesta telematica del DURC;

CONSIDERATO che, a ultimazione delle prestazioni svolte, la Ditta Belloni presentava con nota prot. 5007 del 22/09/2008, la fattura n. 110/2008 per la liquidazione del corrispettivo e contestualmente il Servizio Tecnico accertava che la suddetta ditta non risultava regolare con il versamento dei contributi all'INPS;

RILEVATO che, a seguito della nota prot. 6810 del 16/12/2008 con la quale la Ditta Belloni autorizzava l'amministrazione ad effettuare la compensazione degli importi da loro dovuti all'INPS con il credito vantato nei confronti del Comune di Tresnuraghes, si decise con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 81 del 19/12/2008 di provvedere a tale pagamento, condizionando la corresponsione del residuo alla regolarità del DURC, peraltro mai arrivata;

CONSIDERATO che, con nota prot. 644 del 03/02/2011 venne notificato all'Ente un provvedimento (prot. 3095/2011) del Tribunale di Nuoro con il quale si ingiungeva al Comune di Tresnuraghes il pagamento dell'intera somma pari a € 34.200,00 oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese legali relative alla procedura a seguito del mancato pagamento della fattura n° 110 del 09/09/2008 emessa dalla Ditta Belloni Giovanni con sede in Ottana, Loc. Caduffu, per gli interventi di auto spurgo e trasporto dei fanghi reflui dalle fosse settiche presenti nella Località di Porto Alabe allo stabilimento di smaltimento di Tossilo;

CONSIDERATO inoltre che si è provveduto alla liquidazione della somma residua spettante alla Ditta Belloni al netto di quanto in precedenza liquidato per un importo complessivo di € 20.014,72 che sommato a quanto in precedenza liquidato a favore dell'INPS, avrebbe saldato il debito nei confronti della Ditta Belloni;

DATO ATTO che nel frattempo l'ingiunzione è divenuta esecutiva e con nota prot. n° 5562 del 06/10/2011 è stato notificato l'atto di precetto al pagamento di € 41687,26 comprendenti le somme già versate;

RILEVATO che è nell'interesse dell'Amministrazione difendere gli interessi dell'Ente e che poiché l'atto di precetto intimava all'Ente di provvedere al pagamento entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto stesso, è stato nuovamente interpellato a tal fine l'Avv. Longheu dello Studio Legale omonimo, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di difendere le ragioni dell'Ente;

RILEVATO che è necessario perfezionare il provvedimento di affidamento dell'incarico mediante apposito atto nel quale si dispone che, nell'interesse dell'Amministrazione è necessario resistere in giudizio, sia per il suddetto atto di precetto nonché per i connessi giudizi cautelari;

RICHIAMATO a tale proposito l'art. 1, comma 42 della Legge n. 311 del 30/12/2004, ai sensi del quale: "L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della L.11/02/1994 n. 109 e s.m.i." ;

CONSIDERATO che, per definizione, l'attività di consulenza consiste essenzialmente nella espressione di pareri e di giudizio da parte di esperti in specifiche materie, al fine di consentire la formalizzazione di un provvedimento da parte del soggetto richiedente;

RITENUTO, pertanto, che l'attività di che trattasi non rientra nelle consulenze, in quanto non consiste in una espressione di parere, né in una espressione di giudizio, ma nella esecuzione di elaborati finiti e tangibili e, pertanto, in una prestazione di servizio;

RICHIAMATA a tale proposito la Deliberazione n. 6/2005 del 15/02/2005 nella quale la Corte dei Conti, Sezioni Riunite, ritiene che siano, tra l'altro, escluse dal novero degli incarichi definiti ai commi 11 e 42 della L. 311/2004 le prestazioni di servizio e gli affidamenti di incarichi conferiti ai sensi della L. 109/94 e s.m.i.;

ACCERTATO che l'incarico in oggetto si configura, nella fattispecie, quale prestazione di servizio e che pertanto non rientra nelle previsioni di cui all'art. 3 commi 56 e 57 della L.24/07;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 04/07/2011 avente ad oggetto "Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2011 - Relazione revisionale e programmatica 2011 -2013 - Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";

VISTA la deliberazione di G.C. n° 57 del 09/08/2011 avente ad oggetto "Approvazione PEG per l'anno 2011";

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i positivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'ex art.49 del TUEL 267/2000, dal Responsabile dell'Area AA.GG. e Finanziaria, allegati agli atti istruttori;

con voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate:

- **Di** affidare all'Avv. Giuseppe Longheu l'incarico di rappresentare l'Ente sia nel giudizio relativo all'atto di precetto di cui in premessa nonché per i connessi giudizi cautelari;
- **Di** dare atto che, immediatamente dopo l'approvazione di tale provvedimento, con apposita determinazione si provvederà alla nomina dell'Avv. Longheu con contestuale assunzione di impegno di spesa per l'importo di € 6.000,00 oltre gli oneri accessori fiscali sulcap. 126 del bilancio in corso;
- **Di** dare atto, giuste le motivazioni esplicitate in narrativa, che nel presente provvedimento non si configura la fattispecie di incarico di consulenza, trattandosi di prestazione di servizio e che, pertanto, non è soggetto all'applicazione dei commi 11 e 42 della L. 311/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Di** dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- del D. Lgs. 267/2000.

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Rita Bassu

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Enrico Mastinu

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Dott. Antonio Cinellu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI PER 15 GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ACCESSIBILE AL PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È STATA COMPRESA NELL'ELENCO N.293, DEL **26/10/2011**, DELLE DELIBERAZIONI COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E' DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 (T.U.E.L.)

Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile

Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio

Addì, 19/10/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni